M. Ist.
(FP)

Consiglio Regionale del Piemonte



A00005370/A0100C-04 14/02/17 CR

CL.02-18.02/1004/2017/1

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**ORDINE DEL GIORNO** n. 1001
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: DDL recante "Norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del consumo di suolo" – Potenziali adempimenti conseguenti per gli Enti locali.

Visto il testo del Disegno di Legge Regionale recante "Norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del consumo di suolo" così come presentato alla Commissione Tecnica Urbanistica in data 22 dicembre 2016 da parte dell'Assessore regionale competente;

Dato atto che il succitato DDL dispone:

- 1) l'obbligo di revisione di tutti i Piani Regolatori vigenti;
- 2) che i nuovi Piani Regolatori dovranno essere rivisti in forma duale, articolata in un piano strutturale, di efficacia indefinita, ed uno operativo, valevole per un arco di tempo decennale;
- 3) che la pianificazione strutturale dovrà essere obbligatoriamente condotta a livello sovracomunale nel rispetto di sub ambiti vincolanti;
- 4) che i sub ambiti verranno decisi autonomamente dalla Regione con una variante al PTR;
- 5) che i Comuni avranno due soli anni di tempo per adottare il progetto preliminare di piano strutturale o, in alternativa, definire un Accordo di Pianificazione, che contengano

l'adeguamento al PPR, nonché l'attuazione dei limiti di riduzione progressiva del consumo di suolo, definiti anch'essi dalla variante al PTR di adozione della Giunta Regionale;

- 6) che, in caso di mancato adempimento, decadano le previsioni dei Piani vigenti che comportano consumo di suolo, ad eccezione di quelle evenienze in cui siano già stati rilasciati i relativi titoli abilitativi all'edificazione;


Ritenute, tali disposizione inaccettabili in quanto:

- lesive delle prerogative dei Comuni, che vedrebbero la loro autonomia fortemente compressa da provvedimenti esecutivi adottati dalla Giunta Regionale in merito, peraltro in piena e palese violazione della ratio secondo la quale spetta ai soli Comuni proporre le forme aggregative al fine di garantire pubblici servizi e le elaborazioni di policy, riconosciuta a fondamento della Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto "Disposizioni organiche in materia di enti locali";
- contrasterebbero con il principio di sussidiarietà cistituzionalmente riconosciuto;
- impongono la rottamazione del PRGC, e il conseguente obbligo di rielaborarlo in forma duale: configurando un'inutile complicazione di un sistema già complesso, già riconosciuto dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna che per prima aveva introdotto questa metodologia (si veda la proposta di nuova legge urbanistica del novembre 2016);

Considerato, infine, che i tempi di attuazione di cui alle disposizione del DDL in oggetto risultano non compatibili con i vincoli finanziari imposti dai governi, con le situazioni economiche compromesse nonché i limiti alle piante organiche che sono condivisi dalla maggior parte dei Comuni della nostra regione e che renderanno così inevitabile la decadenza delle previsioni pianificatorie comportanti consumo di suolo;

**IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

A voler riconsiderare la proposta in esame, sulla base delle criticità segnalate, senza trascurare il fatto che ogni PRGC è sempre la sintesi di un percorso democratico figlio di elezioni Amministrative, nonché il risultato di anni di mediazioni, di confronti e di scelte da parte delle



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

collettività locali e che l'accordo reciproco tra Comuni per dare vita ad un Piano Intercomunale, è problema complesso e delicato, che non può nascere da imposizioni.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)